




N. Iscr. Reg. Inpr. di Foggia e C.F. 03490310715
Capitale interamente versato € 20.000,00
Partita I.v.a. 03490310715 - REA di Foggia 250685

Funzione: Approvvigionamenti

Foggia, 17 maggio 2016

Prot. n.



Oggetto: Incarico per recupero crediti.

Raccomandata a mano.

Spett.le
Scrace Luigi
Via Mons. Giusani, 6
71122 FOGGIA

Facendo seguito alle intese intercorse, con la presente Vi confermiamo l'incarico ad effettuare il recupero crediti, come meglio specificato in contratto:

Di seguito si riporta codice CIG (codice identificativo gara) da inserire obbligatoriamente in fattura.

CIG ZD219E4B00

Il Presidente
(Daniele Mobilia)

CIG: ZD 21E E4 B00

LETTERA DI INCARICO PER RECUPERO CREDITI

AM Service s.r.l., con sede legale in Viale Manfredi snc a Foggia, cod. fiscale e partita IVA 03490310715, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Daniele MOBILIA, qui di seguito per brevità denominata "**Società**",

CONFERISCE

incarico ad effettuare il **recupero dei crediti**, per i quali si dichiara legittimo titolare, nei confronti dei debitori indicati nell'allegato elenco, al professionista **Avv. Luigi Sorace**, con studio in Via Mons. Giussani n. 6, 71122 Foggia, partita IVA 03362140711, C.F. SRCLGU71L19H926N, di seguito per brevità denominato come "Professionista".

La Società e il Professionista congiuntamente denominate "Parti" convengono quanto segue.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Con il conferimento del presente incarico la Società pagherà al Professionista i seguenti importi con esclusione delle spese per l'invio delle raccomandate che saranno a carico della Società:

- Commissione: E' prevista una commissione pari al 20% delle somme effettivamente recuperate parzialmente o integralmente dal Professionista oltre IVA e Cassa Forense.

La Società, oltre quanto sopra indicato, nulla deve al Professionista per le azioni di recupero non andate a buon fine.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'incarico

La Società conferisce al Professionista l'incarico di svolgere l'attività stragiudiziale per il recupero dei crediti vantati dalla Società nei confronti di terzi per le prestazioni di ispezioni sugli impianti termici effettuate negli anni 2013 e 2014 ai sensi del D.P.R. 412/93 e D.Lgs. 192/2005 e del Disciplinare Operativo Comunale approvato con Delibera della Giunta del Comune di Foggia n. 166 del 08/05/2009, successivamente modificato dalla Delibera della Giunta del Comune di Foggia n. 260 del 03/09/2009. L'incarico conferito riguarderà esclusivamente crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, rappresentati dalle fatture emesse negli anni 2013, 2014 e nei mesi di gennaio e febbraio 2015.

Art. 2 Opposizioni

Qualora nel corso dell'attività stragiudiziale di recupero crediti intrapresa vengano proposte azioni o eccezioni intese a contestare totalmente o parzialmente la sussistenza del credito o a far valere diritti in forma autonoma o riconvenzionale, la Società dichiara di manlevare il Professionista da ogni responsabilità. Ove la Società



intenda proseguire nell'azione di recupero dalla via stragiudiziale a quella giudiziale, dovrà dare specifiche istruzioni al Professionista entro 10 giorni dalla comunicazione dell'azione o dell'eccezione della controparte.

Art. 3 Incarichi

La Società inoltrerà al Professionista le richieste di recupero del credito utilizzando un elenco dei soggetti debitori con le fatture insolute e l'importo da riscuotere.

Art. 4 Collaborazione della Società

La Società si impegna a fornire ogni documentazione utile per il corretto svolgimento dell'incarico conferito. Su istanza del Professionista la Società si impegna a fornire le informazioni e/o i documenti richiesti entro 10 giorni dal ricevimento della istanza.

Art. 5 Obblighi della Società

La Società si obbliga a garantire la veridicità sul vanto del credito richiesto, sollevando il Professionista da ogni responsabilità civile, penale, morale e patrimoniale derivante dall'eventuale inesistenza del credito. Per ogni singolo incarico la Società si impegna a trasmettere al Professionista i titoli attestanti il credito.

Art. 6 Obblighi del Professionista

Il Professionista è tenuto ad eseguire il contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quelle che sono le obbligazioni del mandatario.

Art. 7 Cessione del contratto

Il Professionista non è autorizzato a cedere a terzi il contratto senza la preventiva accettazione da parte della Società.

Art. 8 Pagamenti

Ad effettuazione del pagamento da parte del debitore in favore della Società, il pagamento delle somme pattuite relativo alle commissioni, risultante dalle Condizioni Economiche, deve essere eseguito dalla Società in favore del Professionista entro 10 giorni dalla presentazione della relativa fattura. I compensi saranno dovuti dalla Società al Professionista anche nei casi di recupero parziale, di transazione, di compensazione, e in caso di recupero, a seguito di intervento del Professionista, anche successivamente all'archiviazione della pratica salvo i casi di esito negativo del recupero.

Art. 9 Incasso dei crediti

Quando i debitori provvederanno alla estinzione del debito a mezzo bonifico bancario o altri metodi di pagamento, la Società provvederà al pagamento a favore del Professionista solo quando avrà la disponibilità delle somme e ricevuto conferma del buon esito degli incassi. La Società si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Professionista i pagamenti direttamente ottenuti dai debitori, assumendosi, in mancanza, ogni responsabilità per eventuali danni derivati.

Art. 10 Durata

Il presente incarico ha durata di 3 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo disdetta da comunicarsi, da una parte all'altra, a mezzo lettera raccomandata con preavviso di gg 10. Restano fermi gli obblighi per entrambe le parti di adempiere agli obblighi previsti dal presente incarico per tutte le pratiche in corso di evasione.

Art. 11 Risoluzione del contratto

Il Professionista può risolvere il presente incarico nei seguenti casi:

- La Società sia sottoposta a procedure concorsuali e/o abbia ceduto i suoi beni ai creditori;
- La Società sia dichiarata interdetta o inabilitata;
- La Società non adempia ai suoi obblighi previsti dall' art. 2) Opposizioni, art. 4) Collaborazione della Società, 7) Cessione del contratto, 8) Incasso dei crediti, art. 15) Obblighi di riservatezza.

Art. 12 Effetti della disdetta e della risoluzione

In caso di disdetta e/o risoluzione, il Professionista riconsegnerà, su richiesta della Società, tutta la documentazione in suo possesso.

Art. 13 Modifiche contrattuali

Tutte le modifiche al presente contratto dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti.

Art. 14 Obblighi di riservatezza


La Società si impegna a mantenere la riservatezza su tutti i dati e le informazioni e quant'altro dovesse venire a conoscenza in merito al presente contratto.

Art. 15 Foro competente


Il foro competente, per qualsiasi controversia insorta in relazione al presente contratto, nei limiti della rispettiva competenza per valori è il giudice di pace di Foggia o il tribunale di Foggia.

Foggia, li _____

Timbro e firma della Società



Timbro e firma del Professionista




Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i seguenti articoli: 2) Opposizioni; 6) Obblighi della Società; 7) Cessione del contratto; 8) Pagamenti; 9) Incasso dei crediti; 11) Risoluzione del

contratto; 12) Effetti della disdetta e della risoluzione; 14) Obblighi di riservatezza; 15) Foro Competente.

Timbro e firma della Società

Timbro e firma del Professionista



La Società dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati limitatamente a quanto in essa previsto.

Timbro e firma della Società

Timbro e firma del Professionista

